

REP. n.

del

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei Servizi Finanziari

Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC

MED - Settore Audit

Contratto d'appalto per l'organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of

Auditors del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014/2020

CIG 791952786B CUP E21F18000170006

Scrittura privata in modalità elettronica secondo l'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con apposizione delle firme digitali nelle date indicate in calce

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna nella sua veste di Autorità di Audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo (AA), C.F. 80002870923, con sede legale in Cagliari, via Cesare Battisti snc, rappresentata dalla dottoressa Enrica Argiolas nel ruolo di Direttore pro-tempore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED, di seguito "Amministrazione"

E

_____, nato a _____ il giorno _____,
residente in _____ Via _____, C.F. _____, in
qualità di legale rappresentante della società _____, con sede legale in
_____, tel. _____, fax _____, codice fiscale
_____, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di
_____, di seguito "Società"

PREMESSO CHE

▪ ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

a) *Contratto*, indica il presente contratto fra le parti;

b) *Amministrazione*, indica l'Autorità di Audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, come in epigrafe individuata e rappresentata.

c) *Società* indica _____, come in epigrafe individuata e rappresentata, in qualità di aggiudicataria della gara per l'affidamento dei servizi di organizzazione di tre riunioni del Group of Auditors nell'ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, CIG 791952786B CUP E21F18000170006;

d) *Gruppo*, indica il Group of Auditors, organo del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, l'organizzazione delle cui riunioni costituisce l'oggetto del presente contratto;

e) *Parte*, indica a seconda dei casi l'Amministrazione o la Società;

f) *Parti*, indica congiuntamente l'Amministrazione e la Società;

g) *Lettera d'invito*, indica la lettera d'invito approvata con determinazione n. _____, prot n. _____ del _____ e relativi allegati, con la quale l'Amministrazione ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente contratto;

h) *Capitolato*, indica il capitolato speciale d'oneri, allegato 1 alla Lettera d'invito;

i) *Offerta economica*, indica l'offerta economica, all'allegato 2C alla Lettera d'invito, presentata dal Società nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente contratto;

j) *Servizi*, indica l'oggetto del presente contratto di cui all'art. 4;

k) *Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dalla

Società in merito, il-----prot n.-----;

l) *Garanzia definitiva*, indica la polizza assicurativa n. _____ emessa da _____
agenzia [numero e nome] il [data];

m) *Assicurazione*, indica la polizza assicurativa n. _____ emessa da _____
il _____;

▪ con il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali è stato istituito uno strumento europeo di vicinato per il 2014-2020;

▪ con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea del 18 agosto 2014 si stabiliscono disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del citato Regolamento (UE) n. 232/2014;

▪ con Decisione C(2015) 9133, adottata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2015, è stato approvato il Programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020;

▪ la Regione autonoma della Sardegna è stata designata dalla Commissione Europea quale Autorità di Audit del Programma operativo suddetto;

▪ la Delibera della Giunta regionale n. 53/9 del 28 novembre 2017 assegna le funzioni di Autorità di Audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 al Servizio Autorità di certificazione della Direzione generale dei servizi finanziari, rinominato Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED;

▪ il decreto dell'Assessore degli Affari generali e del Personale n. 8 prot. P 5379 del 19 febbraio 2018 conferisce alla dottoressa Enrica Argiolas, le funzioni di Direttore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC

MED della Direzione generale dei Servizi finanziari;

▪ Con determinazione n. _____ prot. _____ del _____ è stata indetta una gara per l'organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of Auditors nell'ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; tale affidamento da effettuarsi tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, da svolgere tramite la piattaforma Sardegna Cat, con importo a base d'asta di euro 112.350,00 oltre IVA ai sensi di legge, invitando a presentare l'offerta tutti gli operatori economici del settore abilitati nella categoria "AF33 - Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni", in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti nella lettera d'invito;

▪ Con determinazione n. _____ prot. _____ del _____ del Direttore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED è stata disposta l'aggiudicazione della gara per l'organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of Auditors nell'ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 CIG 791952786B CUP E21F18000170006 a favore dell'operatore economico _____;

▪ risultano verificati i requisiti di ordine generale, ivi incluso il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC) e comprovate le dichiarazioni rese inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e conseguentemente l'aggiudicazione è diventata efficace (verbale del _____);

▪ ai costi del presente contratto si farà fronte con le risorse appositamente previste dal budget dell'Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020;

▪ la Società, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016,

ha costituito un deposito cauzionale/fidejussione definitivo di euro € _____,

pari al _____% dell'importo aggiudicato, calcolato con una riduzione del -----%,

in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

- ai sensi dell'articolo 32 comma 10 del D.lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9, che prevede che la stipula del contratto non possa avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, può essere disapplicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premessa

1. La premessa ed ogni allegato al contratto è patto e costituisce parte integrante del presente Contratto. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2. Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata:
 - a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
 - b) dalla Lettera d'invito e suoi allegati, tra cui il capitolato speciale d'onori;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (di seguito anche: Codice) nel testo vigente e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti ai sensi dell'art. 217 (Abrogazioni) del citato D.Lgs n.50/2016;
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'amministrazione, condizioni migliorative.

3. La Società è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

1. Sono conservati dall'Amministrazione e controfirmati dai contraenti, facendo parte integrante del contratto, i seguenti documenti che regolano la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto dello stesso, nonché le condizioni contrattuali:

a) La documentazione di gara, in particolare, la Lettera d'invito ed il Capitolato speciale d'oneri, approvati con la citata determinazione _____ del _____ dell'Amministrazione;

b) Il patto d'integrità, firmato dalle parti contraenti;

c) L'offerta economica.

2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

Articolo 4. Oggetto dell'incarico

1. La Regione autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, codice fiscale 80002870923, come Autorità di Audit del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, affida alla Società, che accetta, l'esecuzione dell'appalto per l'affidamento dei servizi di organizzazione di tre riunioni del Group of Auditors secondo le modalità e i termini di seguito convenuti.

2. Detti servizi sono specificamente descritti nel capitolato di cui in premessa, a cui

integralmente si rimanda, e di seguito riassunti:

a) fornitura di servizi di base, a corpo, per l'organizzazione di tre riunioni del

Gruppo, di cui all'articolo 2 lett. A) del Capitolato, in particolare:

- organizzazione dei viaggi con prenotazione dei biglietti dei membri del

Gruppo;

- prenotazioni alberghiere dei membri del Gruppo;

- servizio di catering;

- servizio di organizzazione pranzi in ristorante, in alternativa al precedente;

- allestimento della sala;

- servizio registrazione audio e note-taking;

b) la fornitura di servizi a misura per prestazioni aggiuntive eventuali per le

riunioni del Gruppo, di cui all'articolo 2 lett. B) del Capitolato, in particolare:

- prenotazione e noleggio di una sala riunioni;

- interpretariato;

- stampa e fornitura dei documenti di lavoro.

Articolo 5. Obblighi della Società

1. Nello svolgimento dei servizi, la Società è tenuta ad osservare e ad adeguarsi a

tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate

dalle competenti autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate

nel corso di validità del presente contratto. Restano ad esclusivo carico della

Società gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui

sopra.

2. La Società si impegna a svolgere i servizi con la necessaria diligenza e

competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone

l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente contratto. La Società si impegna a informare l'Amministrazione su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei servizi.

3. La Società non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi indicate nel contratto e nel capitolato, salvo specifica richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. La Società si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

5. La Società dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'Amministrazione, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata, di cui al successivo art. 12 comma 2.

Articolo 6. Durata e decorrenza

1. Il presente contratto avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data della stipula, intesa come data dell'ultima sottoscrizione dello stesso.

2. È facoltà dell'Amministrazione, ove sorga la necessità e senza alcun aggravio economico, prorogare l'incarico temporalmente, fino alla completa realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'Amministrazione di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7. Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale previsto per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all'art.4 e per tutta la durata prevista dall'art.6, viene determinato in euro € _____ (_____) iva esclusa, così suddiviso:
- servizi a corpo di cui all'articolo 2 lett. a) del Capitolato (art. 4.2.a che precede): € _____ (€ _____);
- servizi a consumo di cui all'articolo 2 lett. b) del Capitolato (art. 4.2.b che precede): € _____ (€ _____).

2. Con riferimento ai servizi a consumo, gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa, la cui effettiva entità risulterà dalla concreta richiesta ed erogazione dei servizi richiesti e dai prezzi unitari indicati nell'offerta economica, e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

3. L'importo è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del servizio, per tutte le attività e tutte le forniture e per tutti gli oneri da sostenere in adempimento dell'appalto.

4. Il prezzo dei servizi è accettato dalla Società in base a calcoli di propria convenienza tenuto anche conto della percentuale di rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.

5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

Articolo 8. Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere rese a Cagliari o a Roma, sarà cura della Amministrazione rendere di volta in volta nota la sede in occasione

della richiesta fornitura del servizio.

Articolo 9. Modalità di pagamento

1. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione nonché al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, emesso dal RUP, a seguito dell'esecuzione dei servizi richiesti per ciascuna delle riunioni e comunque non oltre due mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni richieste di volta in volta dall'Amministrazione.

2. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 791952786B ed essere intestata a: Direzione generale dei servizi finanziari - Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED, via Cesare Battisti s.n. – 09123 Cagliari, P.I. n. 80002870923.

3. Le fatture emesse dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di fatturazione elettronica, riportando il seguente Codice **Univoco Ufficio IPA:** _____.

4. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Amministrazione che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione. Dopo l'esecuzione dei servizi richiesti per ogni riunione del Gruppo, la Società si obbliga ad inviare all'indirizzo PEC eni.audit@pec.regione.sardegna.it, contestualmente alla fattura elettronica, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei servizi forniti e dei relativi costi; detta PEC dovrà riportare in oggetto il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del

presente contratto e il nome della Società.

5. Ai fini del pagamento della fattura verrà acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, il quale non dovrà segnalare alcuna inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, salvo, in caso contrario, l'obbligo per il RUP di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e di disporre il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Con riferimento ai servizi inclusi in ogni fattura, successivamente alla ricezione del DURC il RUP certificherà la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, segnalando nel certificato ogni difformità della prestazione resa rispetto al dovuto, anche al fine dell'applicazione delle penali previste.

7. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni fatturate è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sui conti correnti dedicati intestati alla Società, come espressamente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari citata nelle premesse al presente contratto, rilasciata dallo stesso, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nella quale vengono indicate le persone delegate ad operare su tali conti correnti.

10. Le parti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle

	transazioni commerciali”, concordano che, in caso di ritardato pagamento, si	
	applichi il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 del codice civile. La	
	Società non può pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto	
	qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a	
	renderlo esecutivo.	
	11. Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la	
	necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al	
	momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.	
	12. Tale termine può essere altresì sospeso in caso di contestazione di inadempienze	
	nell'esecuzione del contratto e fino al puntuale adempimento dei relativi obblighi,	
	fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, previste ai sensi dell'art.11 del	
	capitolato, cui si fa integralmente rinvio nel presente contratto. L'amministrazione	
	si riserva di trattenere direttamente, dagli importi da liquidare, quanto dovuto dalla	
	Società per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.	
	Articolo 10. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	
	1. La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13	
	agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.	
	2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle	
	commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, sono espressamente	
	indicati nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari citata nelle	
	premesse al presente contratto.	
	3. La Società si impegna a rendere note all'Amministrazione, con comunicazione	
	scritta trasmessa tramite posta certificata, eventuali variazioni del numero dei conti	
	correnti di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari o dei soggetti	
	abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra	
	- 12 -	

comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sui conti correnti di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari avranno effetto liberatorio per l'Amministrazione.

4. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 11. Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, la Società ha costituito un deposito cauzionale / fidejussione definitivo di euro € _____, in applicazione dell'articolo 103 del D.lgs 50/2016, tramite polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ agenzia [numero e nome] il _____).

2. La garanzia sarà progressivamente svincolata conformemente a quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 10 del capitolato.

3. Oltre agli altri casi previsti nel presente contratto, l'amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Società per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

4. L'amministrazione ha facoltà di chiedere alla Società il reintegro della garanzia ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione e

all'eventuale reintegro della garanzia sono a carico della Società.

L'incameramento della garanzia non pregiudica le ulteriori azioni alle quali

l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Società possa dar luogo.

Articolo 12. Referente e Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. La Società nomina i sigg. _____ e _____ referenti per il

presente contratto; essi garantiranno il coordinamento e l'esecuzione dei servizi e

agiranno in stretta collaborazione con l'Amministrazione per la risoluzione di tutte

le problematiche di carattere tecnico e organizzativo che dovessero insorgere in

fase di esecuzione.

2. L'amministrazione dà atto di aver designato quale RUP la D.ssa Enrica Argiolas,

Direttore pro-tempore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità

di Audit PO ENI CBC MED.

Articolo 13. Risoluzione del contratto

1. Oltre che negli altri casi disciplinati dal capitolato, il contratto si intenderà risolto di

diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione di

volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

a) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto,

perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione,

emissione a carico del Società di informativa interdittiva antimafia,

sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di

appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;

b) inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà

contestato per iscritto mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, con la

quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata

dall'Amministrazione alla Società, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa comunicazione. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

c) nel caso in cui durante il rapporto contrattuale emergano nei confronti della Società le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

d) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza ovvero degli obblighi connessi al trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 21 e 22.

e) mancata reintegrazione della garanzia a seguito di richiesta dell'amministrazione nei casi previsti dal presente contratto e dal capitolato;

f) cessione del contratto non autorizzata dall'amministrazione;

g) contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

h) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

i) violazione degli obblighi previsti dal patto d'integrità allegato al presente contratto.

2. In ogni caso l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

3. Alla Società sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno del ricevimento della comunicazione della risoluzione, detratte le spese, gli oneri e l'eventuale risarcimento dei danni.

4. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 14. Esecuzione in danno

1. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento delle attività, con addebito a carico della Società dell'eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.

2. L'eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato alla Società inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

3. L'amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che il Società sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Articolo 15. Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Società stessa quanto dell'amministrazione o di terzi.

2. In adempimento a tale obbligo, l'appaltatore allega al presente contratto specifica polizza assicurativa per responsabilità civile n. _____ emessa da _____ attivata il _____, e rinnovata il -----
comprendente la Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con massimale per

sinistro di € _____ (_____) e con validità fino al

_____, rinnovabile.

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 16. Penali

1. Qualora l'Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, i servizi non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato, addebiterà a propria discrezione all'Società le penali contemplate nel capitolato stesso all'articolo 11.
2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti alla Società a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 11, senza necessità di diffida o di azione legale.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla Società per iscritto. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

6. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando alla Società i relativi costi.

Articolo 17. Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse

1. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'amministrazione appaltante. In caso di recesso, la Società ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, oltre al decimo dei servizi non eseguiti calcolato secondo l'art. 109 comma 2 del D.lgs. 50/2016; è esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Articolo 18. Elezione di domicilio

1. Agli effetti del presente contratto la società elegge domicilio presso la propria sede legale in _____ via _____.

Articolo 19. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel presente contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 20. Divieto di cessione del contratto e dei servizi - Cessione del credito

1. È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove alla Società iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche

sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto alla Società di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei servizi.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016. L'Amministrazione non accetta preventivamente col presente contratto la cessione da parte della Società di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del contratto stesso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 21. Obbligo di segretezza e riservatezza e conflitto d'interessi

1. La Società si impegna a mantenere la massima riservatezza in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'Amministrazione che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei servizi oggetto del contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico conferitogli con il presente contratto.

2. La Società si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito la Società dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, su quanto disposto

dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare la Società si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza o riservatezza, l'Amministrazione, previa contestazione alla Società delle infrazioni, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 22. Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e, laddove ancora compatibile, del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti col presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al richiamato Regolamento (UE) 2016/679.

3. L'Amministrazione tratta i dati relativi al presente contratto e alla sua esecuzione economica ed amministrativa, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi oltre che per finalità legate al monitoraggio e controllo della spesa.

4. Il Società acconsente al trattamento da parte dell'Amministrazione dei dati personali alla stessa inviati, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio del contratto.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- persone che a qualsiasi titolo dovranno fruire dei servizi oggetto del presente contratto e le loro istituzioni di appartenenza;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- legali incaricati per eventuale tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

7. Titolare del trattamento dei dati personali relativamente al presente contratto è l'amministrazione regionale nell'organo del direttore pro tempore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED; per l'esercizio dei diritti garantiti dalle norme vigenti ci si potrà rivolgere allo stesso secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

8. Le parti si impegnano ad assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi derivanti dalle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ovvero – laddove

ancora applicabile – del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 23. Modalità di comunicazione

1. Secondo quanto indicato dall'amministrazione, ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). La Società si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC dell'amministrazione è eni.audit@pec.regione.sardegna.it.

La PEC della Società è: _____

Articolo 24. Approvazione clausole vessatorie

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, il dottor ----- in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli: l'art. 9 "Modalità di pagamento", l'art 10 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa", l'art. 11 "Garanzia definitiva", l'art. 13 "Risoluzione del contratto", l'art. 14 "Esecuzione in danno", l'art. 15 "Responsabilità per infortuni e danni", l'art. 17 "Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse", l'art. 25 "Controversie" e i seguenti articoli del Capitolato approvato con determinazione n. xxxx prot. xxxxx del xxxxxxx del direttore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED: art.11 "Penali", art. 12 "Risoluzione e clausola risolutiva espressa", art.13 "Recesso"; art. 14 "Responsabilità ed oneri dell'aggiudicatario"; art. 17 "Norme di rinvio e foro competente".

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del D.Lgs 50/2016, il presente contratto è immediatamente impegnativo per la Società, mentre diviene tale per l'Amministrazione a seguito dell'esito positivo delle prescritte approvazioni e dei controlli previsti dalle norme proprie dell'amministrazione.

Articolo 25. Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il foro competente sarà quello di Cagliari.
- E' escluso, in caso di controversia, il ricorso alla competenza arbitrale

Articolo 26. Forma di stipulazione

1. Il presente contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, del D.P.R. 26.10.1986, n. 131, con spese a carico del richiedente.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Articolo 27. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice civile e le altre norme giuridiche vigenti in materia.

Il presente contratto si compone di una premessa e di 27 (ventisette) articoli. Esso è redatto su 25 (venticinque) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale dall'Amministrazione e dalla Società.

Letto approvato e sottoscritto,

Data (luogo e giorno)	Data (luogo e giorno)
La Società	Regione autonoma della Sardegna
	Assessorato della Programmazione, bilancio,
	credito e assetto del territorio
	Direzione generale dei servizi finanziari
	Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e

	Autorità di Audit PO ENI CBC MED
	Settore Audit
Dottor _____	Dottorssa Enrica Argiolas